

## **ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE CC. N. 87/2014**

### **REGOLAMENTO SUGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA O LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI**

*(art. -12, comma2, lett. m) del D.Lgs 18.8.200 n.267)*

#### **Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente atto definisce, in ottemperanza alla disposizione di cui all'art. 42, co. 2, lett. m), D.Lgs n. 267/2000 gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune di Leonforte presso enti, aziende ed istituzioni. Il sindaco procede alle nomine e alle designazioni. con proprio decreto, sulla base degli indirizzi stabiliti nei termini di cui all'art. 50 co. 8 e 9 del medesimo D.Lgs 267/2000, di tutti i rappresentanti del Comune in seno ad organismi esterni allo stesso per i quali è prevista, per legge, per disposizione statutaria e regolamentare o a vario titolo, la presenza di rappresentanti del comune.

#### **Art. 2 - CRITERI GENERALI**

Le linee di indirizzo fissate con il presente atto integrano e completano la disciplina di cui all'art. 23 co. 2, lett. m) dello Statuto Comunale e dell'art. 16, co. 1 lett. m) del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Il presente regolamento ha la finalità di assicurare alle nomine e alle designazioni dei rappresentanti del Comune di Leonforte negli enti e negli organismi ogni possibile garanzia in ordine al rispetto dei principi di libera partecipazione della cittadinanza, di onorabilità e competenza del nominato, di pubblicità e di trasparenza del procedimento di nomina, e del diritto-dovere del Consiglio Comunale in materia di indirizzo e di controllo.

#### **Art. 3 - REQUISITI ESSENZIALI**

Le persone da nominare in rappresentanza del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni debbono essere in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale e debbono dichiarare, di non aver commesso reati contro la pubblica amministrazione e di non essere stati condannati per reati compiuti nell'esercizio di pubbliche funzioni o nell'espletamento di mandati come amministratori di enti e società pubbliche e/o partecipate dal Comune di Leonforte.

Le persone nominate non devono rivestire altri incarichi in Enti, Aziende, Istituzioni

e Società, per i quali il Sindaco sia competente a designare componenti dei rispettivi Organi Amministrativi.

#### **Art. 4 - REQUISITI PROFESSIONALI E MORALI**

I rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni debbono essere scelti fra persone che abbiano competenza e/o professionalità, sia per studi compiuti c/o per funzioni dirigenziali o attività lavorative professionali disimpegnate nel settore pubblico o in quello privato.

La competenza e la professionalità devono essere desumibili dal curriculum di studi e professionale.

#### **Art. 4 bis – NORME PROCEDIMENTALI**

1. Il Sindaco, qualora lo ritenga opportuno in relazione alle caratteristiche tecniche specifiche delle nomine e delle designazioni provvede, nel rispetto dei tempi tecnici necessari per l'espletamento del procedimento, ad emanare i bandi relativi agli incarichi da conferire.
2. Questi bandi devono indicare:
  - a) requisiti richiesti;
  - b) schema della domanda;
  - c) termini e modalità di presentazione della domanda stessa.
3. I bandi devono essere pubblicizzati sul sito dell'albo pretorio on line del Comune di Leonforte, attraverso l'affissione e la pubblicazione sui giornali locali.
4. Scaduto il termine stabilito per la presentazione di eventuali candidature, il Sindaco, sulla base degli indirizzi fissati con il presente atto, provvede ad adottare i provvedimenti motivati di nomina.

#### **Art. 4 ter - CRITERI PER LE NOMINE**

Nel procedere alle nomine o alle designazioni, il sindaco deve tener conto dei seguenti criteri:

- A) nel caso di nomine di organi collegiali di esclusiva competenza comunale:
  - a.1) la complessiva composizione deve dotare l'organo collegiale delle competenze necessarie in rapporto alle funzioni proprie dell'ente;
  - a.2) la scelta deve cadere su persone che presentano "curricula" attestanti sufficienti competenze professionali, in relazione alle funzioni da espletare.
- B) nel caso di nomine per organi monocratici, la scelta dovrà privilegiare la persona che, per il suo "curriculum", garantisca la necessaria competenza in relazione alla funzione da

espletare, potendo costituire una precedente esperienza politico-amministrativa, subordinatamente alla competenza, un titolo preferenziale;

- C) nel caso di designazioni in organi di nomina regionale o di altri enti, la scelta dovrà riguardare persone che presentino i requisiti indicati sub b), fermo restando che, qualora le designazioni comunali siano plurime, le scelte dovranno caratterizzarsi anche per essere rispettose del criterio della pluralità e della diversificazione delle competenze.
- D) Nelle nomine e nelle designazioni dovranno, altresì, essere tenuti presenti i seguenti criteri, fatte salve le specifiche disposizioni dei singoli statuti:
- a) **enti economici:** la nomina o la designazione dovrà cadere su persone che presentino "curricula" caratterizzati da significative competenze nel campo imprenditoriale, dirigenziale, libero-professionale od amministrativo;
  - b) **fondazioni bancarie:** preferenza per persone che abbiano competenze amministrative o "curricula" significativi per i settori verso i quali le fondazioni devono devolvere o impegnare le proprie risorse;
  - c) **enti culturali ed enti sportivi:** preferenza per persone che presentino "curricula" tali da assicurare negli organi gestionali la presenza di competenze specifiche negli ambiti di attività proprie del singolo ente, ovvero competenza amministrativa;
  - d) **enti socio-assistenziali:** la scelta dovrà cadere su persone che, per competenza professionale o di volontariato, garantiscano agli enti un'idonea sensibilità tecnica, oltrechè amministrativa, nel settore di operatività dell'ente;
  - e) **istituzioni e fondazioni di emanazione comunale:** preferenza per persone che presentino "curricula" tali da assicurare negli organi gestionali la presenza di competenze specifiche negli ambiti di attività proprie del singolo ente, ovvero competenza amministrativa.

#### **Art. 5 - DECRETI DI NOMINA**

- 1) I decreti di nomina devono essere motivati sia in relazione ai criteri seguiti per la complessiva composizione dell'organo collegiale, sia con riferimento alle ragioni che hanno condotto alle scelte delle singole persone.
- 2) Gli atti di nomina sono trasmessi al Presidente del Consiglio Comunale, il quale provvederà a darne comunicazione al Collegio. Nel contempo, gli atti di nomina devono essere pubblicati all'Albo Pretorio on line del Comune.
- 3) Le persone nominate sono tenute a trasmettere al Segretario Generale entro 10 giorni dall'accettazione dell'incarico, la dichiarazione concernente la propria situazione patrimoniale

e reddituale secondo quanto prescritto per i consiglieri comunali dalla legge 441/1982.

#### **Art. 6 - ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE**

I rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni non devono trovarsi in conflitto di interesse, anche potenziale, con le mansioni o funzioni inerenti all'incarico conferito, tenuto conto delle attività e professioni abitualmente svolte.

#### **Art. 7 - DOCUMENTAZIONE**

Prima dell'emanazione del decreto di nomina da parte del Sindaco, la persona proposta deve presentare apposita dichiarazione in carta libera, ovvero sottoscritta e presentata (anche per fax) unitamente a copia fotostatica non autenticata di documento di identità del sottoscrittore contenente:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
- b) titolo di studio posseduto;
- e) esplicita accettazione della proposta di nomina;
- d) piena conoscenza ed accettazione dei criteri contenuti nel presente documento di indirizzi;
- e) possesso dei requisiti richiesti elencati all'art. 3 e 4 del presente documento di indirizzi;
- f) di non essere in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse di cui all'art. 5 del presente documento di indirizzi.

La dichiarazione dovrà essere corredata da curriculum professionale e da ogni altro atto o documento ritenuto dall'interessato utile ai fini della attestazione delle qualità e competenze possedute.

#### **Art. 8- NOMINE E DESIGNAZIONE DI AMMINISTRATORI COMUNALI**

In attuazione del disposto di cui all'art. 67 del D.Lgs n. 267/2000, possono essere nominati o designati rappresentanti del comune anche i consiglieri comunali, gli assessori comunali, qualora per esigenze di coordinamento presso gli enti, aziende e istituzioni dell'amministrazione locale, vengano ravvisate ragioni di necessario espletamento del mandato elettivo.

#### **Art. 9 - PARI OPPORTUNITÀ**

Nella nomina o designazione di rappresentanti dovrà essere assicurata la presenza di persone di entrambi i sessi secondo le indicazioni e gli indirizzi previsti dalla normativa nazionale ed europea.

#### **Art. 10 - DURATA**

Tutte le nomine e le designazioni decadono automaticamente con la cessazione per qualsiasi causa del mandato del Sindaco che ha provveduto alle nomine, anche se le stesse non sono ancora scadute alla stregua delle norme che regolano il funzionamento dell'organismo di destinazione. Fermi restando i termini di cui all'art. 50, comma 9 del D.Lgs 267/2000, le persone nominate o designate dal Sindaco continuano ad espletare le funzioni fino alla loro sostituzione.

#### **Art. 11 - OSSERVANZA DEGLI INDIRIZZI PROGRAMMATICI**

Coloro che vengono nominati o designati dal Sindaco a rappresentare il Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, sono tenuti, nell'espletamento dell'incarico, a conformarsi alle direttive programmatiche del Sindaco e agli indirizzi generali del Consiglio Comunale.

#### **Art. 12 - REVOCA E DIMISSIONI DELLA NOMINA O DESIGNAZIONE**

Il Sindaco provvede con proprio atto alla revoca della nomina o designazione nei seguenti casi:

- a) quando vengono meno i requisiti soggettivi indicati nel presente documento di indirizzi;
- b) quando sopraggiungono motivi di incompatibilità o conflitto di interesse;
- c) quando la persona nominata o designata non si attenga, nell'espletamento della funzione di rappresentanza, alle direttive programmatiche del Sindaco, e agli indirizzi deliberati dagli organi di governo del Comune.
- d) quando siano ravvisate gravi irregolarità nella gestione, documentata inefficienza o pregiudizio arrecato agli interessi del Comune.

Il Sindaco è tenuto a dare notizia del provvedimento di revoca, entro trenta giorni dalla sua emanazione, al Consiglio comunale.

Di ogni provvedimento del Sindaco è data immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio Comunale ed ai Capigruppo, con pubblicazione all'Albo Pretorio on line secondo la disciplina vigente. Quando un rappresentante della Città rassegna le dimissioni, il Sindaco ne deve dare immediata informazione al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Capigruppo.

#### **Art. 13 - RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA**

I rappresentanti del Comune nominati in Enti, Aziende ed Istituzioni, sono tenuti ad inviare annualmente una relazione sull'attività svolta al Sindaco, il quale ne trasmette copia al Presidente del Consiglio Comunale per essere messo a disposizione di Consiglieri Comunali.